



## PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

### **REGOLAMENTO DEL PARCO**

#### **Disciplina dello svolgimento delle attività pastorali**

(art. 11, comma 2, lett. *b*), l. 6 dicembre 1991, n. 394)

### **TITOLO I**

#### **Principi generali**

##### *Art. 1) (Principi generali e finalità)*

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, persegue e promuove la conservazione, la tutela ed il miglioramento dei pascoli compresi nel suo territorio e disciplina lo svolgimento delle attività pastorali. Ai sensi dell'art. 11, comma 2-*bis*, della stessa legge, il Parco riconosce, altresì, nella lavorazione dei prodotti del pascolo l'espressione di usi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul suo territorio.

La presente Sezione del Regolamento del Parco, ai sensi dell'art. 11, comma 1, e comma 2, lett. *b*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e tenuto conto della zonazione del Parco e delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco, disciplina l'esercizio dell'attività di pascolamento del bestiame domestico quale attività consentita nel territorio del Parco.

La presente Sezione del Regolamento del Parco è stata elaborata, altresì, sulla base delle Linee Guida sull'utilizzo dei pascoli condivise tra tutti i soggetti interessati nel quadro del progetto "*LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE*" *Pascoli: Azioni urgenti per la conservazione e valorizzazione delle praterie e dei pascoli del territorio del versante meridionale del Gran Sasso, dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga* (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" recepita con D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003; D.M. 17/10/2007).

In conseguenza di quanto detto al comma 3, le prescrizioni contenute nella presente Sezione del Regolamento del Parco tengono conto dei regolamenti comunali sull'uso dei pascoli adottati dai comuni che hanno aderito al progetto LIFE, quali norme tecniche di comportamento condivise dalla comunità dei portatori di interesse presenti nel territorio dell'area protetta.

La disciplina tecnica sull'esercizio del pascolo dettata nella presente sezione del Regolamento del Parco, inoltre, costituisce misura di gestione e conservazione degli *habitat* e delle specie della rete Natura 2000.

L'Ente-Parco, in casi di particolare criticità rilevate nella gestione del pascolo, promuove o partecipa con gli attori territoriali e i portatori di interesse a tavoli tecnici finalizzati a concordare le migliori strategie per la soluzione dei problemi.

#### Art. 2) (*Regolamenti comunali sull'uso dei pascoli*)

L'esercizio delle attività di pascolamento del bestiame domestico nei pascoli ricadenti, anche se solo in parte, nel perimetro del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga avviene secondo le prescrizioni dettate nella presente sezione del Regolamento del Parco.

A norma dell'art. 11, comma 6, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento del Parco nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, i comuni adeguano i loro regolamenti sull'uso dei pascoli alle previsioni contenute nella presente Sezione del Regolamento. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni della presente Sezione del Regolamento del Parco prevalgono, in caso di contrasto, su quelle contenute nei regolamenti comunali, e i Comuni sono tenuti alla loro applicazione.

#### Art. 3) (*Definizioni. Rinvio*)

Per "pascolo", quale superficie adetta al pascolamento animale, e per "attività di pascolamento", o "pascolamento", o anche soltanto "pascolo", quale attività consistente nel pascere bestiame, si intendono, nel territorio del Parco, quelli definiti tali dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

#### Art. 4) (*Pascoli soggetti ad usi civici*)

Il Parco, in applicazione dell'art. 11, comma 5, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, riconosce e tutela gli usi civici di pascolo e i diritti reali delle collettività locali, e ne contempera l'esercizio da parte dei titolari con le finalità di protezione ambientale perseguite dall'area protetta.

#### Art. 5) (*Zonazione del Parco ed esercizio del pascolo*)

Ai sensi degli artt. da 7 a 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco, il pascolo del bestiame domestico è consentito, nel territorio del Parco, entro limiti differenziati per zona.

Il pascolo nella zona *a*) (riserva integrale) è consentito ai soli appartenenti alle collettività locali titolari di diritti reali ed usi civici, e per il solo esercizio di questi ultimi diritti.

Il pascolo nelle zone *b*) (riserva generale orientata), *c*) (area di protezione) e *d*) (area di promozione economica e sociale) è consentito a qualunque titolo, quale strumento di protezione e conservazione dei valori naturali e seminaturali presenti nel territorio del Parco.

Il pascolo è esercitato, in tutto il territorio del Parco, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, che garantiscono la conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali presenti, salve le specifiche prescrizioni aggiunte, per la zona *a*), al comma seguente.

Nella zona *a*) il pascolo è consentito soltanto in prossimità di punti di abbeverata del bestiame già esistenti e tradizionalmente utilizzati dagli allevatori. Tali aree sono individuate dalle amministrazioni locali nei rispettivi regolamenti sull'attività di pascolo. Al di fuori di queste zone, il pascolo è vietato per la presenza di ecosistemi di elevato interesse conservazionistico, peraltro fragili e di scarso o nullo valore paesaggistico.

#### Art. 6) (*Beni individuali*)

La disciplina sull'esercizio del pascolo dettata dal presente Regolamento fa sempre salva la disciplina di conservazione e protezione introdotta per i beni "individuali", di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione al Piano per il Parco, nella sezione ad essi dedicata del presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'attività di pascolamento**

#### Art. 7) (*Carichi pascolivi*)

Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità di Bovino Adulto). La conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino - equino adulto di età superiore ai due anni = 1 UBA
- manzo o giovenca da 6 mesi ai due anni di età = 0,6 UBA
- manzo o giovenca di meno di 6 mesi di età = 0,4 UBA
- ovini, caprini e suini = 0,15 UBA.

Il carico massimo ammissibile di bestiame è di 0,80 UBA per ettaro per ciascuna stagione di pascolamento.

Gli allevatori garantiscono l'impiego di adeguati metodi di conduzione e/o custodia del bestiame, atti ad evitare il superamento del carico massimo ammissibile come sopra determinato.

L'Ente Parco si riserva di stabilire, con provvedimento motivato, in caso di eccezionali condizioni critiche dei pascoli, determinate da eventi atmosferici particolari o da anomalo decorso della stagione, di restringere o aumentare il carico massimo del bestiame ammesso ai pascoli come sopra stabilito.

*Art. 8) (Periodi di monticazione differenziati per quote altimetriche)*

Il periodo di pascolamento è articolato come segue, secondo le diverse fasce altimetriche:

- quota inferiore a 900 metri s.l.m.: dal 20 aprile al 30 novembre;
- quota compresa tra 900 e 1.200 metri s.l.m.: dal 1 maggio al 15 novembre;
- quota compresa tra 1.200 e 2.100 metri s.l.m.: dal 10 giugno al 30 ottobre;
- quota superiore a 2.100 metri s.l.m.: non è ammesso il pascolo, salvo diverse previsioni dell'Ente-Parco.

Il periodo di utilizzazione dei pascoli, come sopra stabilito, è inderogabile.

Con provvedimento adottato, anche per singole zone, e pubblicato sull'albo pretorio on-line, l'Ente-Parco può anticipare o posticipare i termini di monticazione e demonticazione, ovvero individuare fasce altimetriche differenti da quelle previste al primo comma, nei seguenti casi:

1. in caso di decorso eccezionale delle stagioni;
2. in considerazione delle particolari condizioni locali.

Eventuali variazioni ai tempi di monticazione e demonticazione come stabiliti ai commi precedenti possono essere altresì accordati dalle amministrazioni locali solo dopo aver acquisito il positivo parere vincolante dell'Ente-Parco.

Gli enti gestori, d'intesa con l'Ente-Parco, individuano eventuali aree situate nelle immediate prossimità degli acquartieramenti invernali delle greggi e delle mandrie da destinare al pascolo invernale. Tali pascoli possono essere utilizzati alle seguenti condizioni:

1. non devono essere pascolati in estate;
2. devono essere utilizzati esclusivamente quando il tempo meteorologico lo consente, nel rispetto della normativa sul benessere animale;
3. devono essere utilizzati senza eccedere i limiti di carico UBA/ha come stabiliti all'art. 7.

Nelle contrade o zone prative utilizzate come pascoli solo dopo la raccolta del fieno, è in ogni caso vietato immettere al pascolo il bestiame prima che sia stato falciato e raccolto il fieno.

*Art. 9) (Pascolo in bosco)*

Il pascolamento del bestiame domestico in bosco è vietato, salvo che sia previsto nel piano di gestione forestale regolarmente approvato dall'autorità competente.

E' consentito il solo transito delle mandrie o delle greggi in bosco, lungo tracciati esistenti e consolidati.

#### Art. 10) (*Stazionamento del bestiame*)

Il luogo destinato allo stazionamento del bestiame dev'essere opportunamente variato, in modo da evitare l'eccessivo sfruttamento della superficie. Lo spostamento degli stazzi deve avvenire, ove possibile, in zone adiacenti, in modo che la porzione via via concimata formi un comprensorio continuo ed omogeneo.

E' fatto in ogni caso obbligo, al conduttore del bestiame immesso al pascolo, di redistribuire il letame in modo che esso, per tutta la stagione pascoliva, ricopra uniformemente la superficie assegnatagli o avuta in concessione, o comunque utilizzata.

E' vietata l'asportazione del letame acquisito al pascolo tramite il pascolamento degli animali.

#### Art. 11) (*Recinzioni*)

Le recinzioni finalizzate, sia allo stazionamento del bestiame, sia alla delimitazione del pascolo, devono avere essere amovibili.

Carattere mobile e temporaneo devono avere anche le recinzioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza dei nati durante la stagione pascoliva che possono essere attaccati dai predatori.

Tutte le recinzioni devono essere rimosse a fine stagione.

Chi intenda realizzare una recinzione mobile nei pascoli è tenuto ad attenersi alle indicazioni tipologiche presenti sul sito web dell'Ente-Parco e a darne comunicazione allo stesso Ente.

E' sempre proibito recintare le strade, le fonti, gli abbeveratoi e ogni altra zona che debba restare aperta al transito degli animali o delle persone.

### **TITOLO III**

#### **Norme tecniche per la salvaguardia, il mantenimento ed il miglioramento dei pascoli**

#### Art. 12) (*Finalità*)

Il Parco del Gran Sasso-Laga individua nelle corrette pratiche di utilizzazione, mantenimento e miglioramento dei pascoli attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 3, della l. 6 dicembre 1991, n. 394.

A questo fine, l'Ente Parco prescrive e, laddove possibile, in base alle proprie risorse, incentiva le opere di mantenimento e miglioramento dei pascoli di proprietà sia pubblica, sia privata.

#### Art. 13) (*Manutenzione dei pascoli*)

I proprietari o gestori dei pascoli sono tenuti a mantenerli in buono stato attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne garantiscano la folta e costante copertura erbosa, tale da assicurare, per l'intera stagione pascoliva, il nutrimento degli animali fino al carico massimo ammissibile.

Nelle opere di manutenzione ordinaria del pascolo, di cui al primo comma, sono compresi lo sfalcio della superficie pascoliva assegnata e non utilizzata e l'eliminazione degli arbusti isolati in essa presenti, onde prevenire la colonizzazione del pascolo da parte degli arbusti.

La gestione dei nuclei di bosco e di arbusteti all'interno del pascolo, finalizzata all'incremento della superficie disponibile per il pascolo, avviene secondo la normativa forestale vigente.

Nelle opere di manutenzione ordinaria del pascolo si intendono compresi, altresì, tutti gli accorgimenti atti ad evitare o contenere processi di erosione superficiale e profonda delle acque, assicurando il perfetto smaltimento delle medesime.

Sono vietati nei pascoli tutti i movimenti di terra, salvo quelli autorizzati secondo la normativa vigente.

L'Ente Parco coopera fattivamente con i proprietari, pubblici e privati, dei pascoli ricadenti nel suo territorio. A questo fine, fornisce agli stessi tutta l'assistenza e il supporto necessari e stipula accordi con i medesimi anche al fine di partecipare a programmi nazionali, regionali e comunitari che prevedano finanziamenti ed incentivi per il miglioramento, la cura e la gestione funzionale dei pascoli.

#### Art. 14) (*Difesa dei pascoli in condizione critica. Uso turnario dei pascoli*)

Con provvedimento dell'Ente-Parco, sono posti a riposo, per il tempo necessario alla loro ricostituzione, i pascoli che presentino segni profondi di dilavamento, erosione, impoverimento e perdita di produttività.

Nel periodo di riposo, i proprietari o titolari di altro diritto sui pascoli dovranno compiere negli stessi tutte le opere di miglioramento e di contenimento dell'erosione necessarie al rinsaldamento del terreno e alla ricostituzione del manto erboso. In ogni caso, dovranno essere compiute le opere necessarie alla corretta regimazione delle acque, onde prevenire l'insorgere di nuovi fenomeni erosivi.

Non venendo compiute le suddette opere, o compendosi di inefficaci, l'utilizzo delle superfici resterà proibito.

*Art. 15: (Limitazioni al godimento dei pascoli)*

Per ragioni scientifiche, di studio o di gestione finalizzate alla conservazione e tutela delle superfici a pascolo, prato e prato-pascolo, l'Ente-Parco può, con provvedimento adeguatamente motivato, disporre la sospensione del pascolo fino alla maturazione dei semi, prevedendo il successivo sfalcio delle superfici e la raccolta del fieno, oppure la libera evoluzione della vegetazione, senza sfalcio.

L'Ente-Parco può, altresì, con provvedimento adeguatamente motivato, sospendere l'esercizio dell'attività di pascolamento su determinate superfici fino a quando non siano stati realizzati sui pascoli i seguenti interventi:

- a) il taglio, prima della fioritura, delle specie in disequilibrio che minacciano la biodiversità o la produttività del pascolo;
- b) la leggera erpicatura del suolo, da effettuarsi sempre in autunno;
- c) la semina di piante buone foraggiere i cui semi siano stati raccolti nelle adiacenze delle aree da riequilibrare, oppure prodotti tramite semina di semi autoctoni coltivati in apposite aree;
- d) la realizzazione di punti di abbeverata o pozzi, con caratteristiche individuate caso per caso, che evitino la concentrazione del bestiame intorno a pochi punti di abbeverata con conseguente eccessivo calpestamento del pascolo. Ogni pozza, così come ogni laghetto di altitudine naturale, va completata con i rifugi invernali per la batracofauna, i quali devono essere costruiti secondo la scheda allegata al presente regolamento;
- e) altre azioni ritenute utili per il caso concreto.

Sono comunque esclusi dal pascolo tutti i boschi percorsi dal fuoco o colpiti da calamità naturali per un periodo di 10 anni dall'evento calamitoso.

*Art. 16) (Opere e manufatti nei pascoli. Infrastrutture precarie)*

E' vietato danneggiare o rendere inservibili le opere e le risorse naturali esistenti nei pascoli e funzionali all'esercizio del pascolamento degli animali, come i punti di abbeveraggio del bestiame, le cisterne, i laghetti.

Durante la stagione del pascolamento, i concessionari possono utilizzare le infrastrutture rurali esistenti esclusivamente per il riparo degli addetti ai lavori.

La costruzione di ricoveri nei pascoli, destinati tanto agli uomini quanto agli animali, può avvenire soltanto nel rispetto delle prescrizioni sull'attività edilizia contenute nel presente regolamento.

L'Ente-Parco fornisce indicazioni sulle modalità di realizzazione delle strutture amovibili a servizio dello stazzo e dell'attività di pascolo sulla base di criteri e procedure concordate con le amministrazioni locali e la Soprintendenza ai beni paesaggistici. Le strutture in questione devono essere rimosse alla fine della stagione di pascolo.

Al termine della stagione del pascolamento, i concessionari dovranno comunque rimuovere tutte le infrastrutture mobili eventualmente installate sul pascolo.

DRAFT